CAMERA DEI DEPUTATI N. 691

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TORCHIO

Disciplina dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico

Presentata il 13 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a tutti nota la grave situazione di disagio in cui si trova ad operare attualmente la categoria degli odontotecnici a causa dei limiti posti da una legislazione sostanzialmente inadeguata che, fin dalla sua stessa approvazione, nel lontano 1928, prevedeva una configurazione professionale dell'odontotecnico che, oltre a non tener conto delle esigenze e delle legittime aspettative della categoria, rivestiva – e riveste tutt'oggi – un carattere discriminatorio nei confronti degli altri operatori parasanitari.

L'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) vieta agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico, alcuna manovra, non solo cruenta ma anche incruenta, sulla bocca del paziente autorizzandoli, quindi, unicamente a costruire apparecchi di protesi secondo le impronte fornite dal medico e le indicazioni del tipo di protesi da eseguire, senza poter provvedere, pertanto, alle operazioni di adattamento e di applicazione diretta sul paziente.

Del resto a tale riguardo già dal 1928, anno di approvazione del citato regolamento, lo stesso Consiglio superiore di sanità, in un suo parere specifico, mise in evidenza l'inadeguatezza sostanziale di una siffatta disciplina.

Per la sua stessa incisività e chiarezza riteniamo opportuno riportare uno stralcio di tale parere:

« O si sopprime la figura dell'odontotecnico affidando al sanitario la costruzione dell'apparecchio in modo che egli

stesso sia artefice e medico al tempo stesso, o se si mantiene in vita attraverso il riconoscimento giuridico l'arte dell'odontotecnico così come la legge dispone bisogna facoltizzarlo a compiere tutti quegli atti preliminari ed accessori rispetto a quelli principali, e la costruzione dell'apparecchio cioè, quindi il rilievo delle impronte nella bocca già preparata dal medico, la prova e l'adattamento non possono negarsi all'odontotecnico ».

La situazione oggettiva in cui opera la categoria è venuta progressivamente ad assumere caratteri di gravità insostenibile che non consentono in alcun modo agli stessi di esercitare dignitosamente l'attività e di realizzare, pertanto, la propria autentica identità professionale.

A tale riguardo risulta utile prendere in esame, in linea preliminare, la dimensione in cui si presentano gli operatori del settore nella realtà economica nazionale.

Gli odontotecnici italiani, che da una stima approssimativa sono superiori al numero di 60.000, si trovano in un rapporto numerico schiacciante nei confronti dei medici dentisti e si sono genericamente distribuiti, nella loro attività, secondo tre diverse connotazioni:

a) i « laboratoristi », che svolgono prevalentemente un'attività di formazione delle protesi su commissione, servendosi anche di altri odontotecnici diplomati aventi veste di collaboratori subordinati;

b) gli odontotecnici, subordinati, i quali prestano la loro opera in favore o dei laboratoristi o dei medici dentisti;

c) gli odontotecnici, i quali esercitano di fatto un'attività paramedica autonoma con un intervento diretto sul paziente, e sovente si pongono, laddove possibile, sotto la copertura nominale di un dentista.

Quest'ultima connotazione risponde alla prevalente situazione, di fatto la più diffusa, in cui si trovano attualmente ad operare gli odontotecnici italiani che, pertanto, a norma delle disposizioni vigenti esercitano la propria attività in condizioni abusive.

Tale situazione, decisamente insostenibile, si è venuta a creare, in realtà, di pari passo con il progresso tecnico e con il correlativo progresso sociale ed economico del paese; sta di fatto che si sono sempre più andati sviluppando e diffondendo sia l'uso di cure odontoiatriche ed odontoprotesiche da parte di strati sempre più numerosi della popolazione, sia il perfezionamento tecnico dei sistemi e dei materiali per l'applicazione di protesi ed apparecchiature surrogatorie per la masticazione.

Lo sviluppo a cui si è accennato deriva da molti fattori quali: l'orientamento della coscienza collettiva verso il concetto che la salute fisica è subordinata alla perfetta efficienza degli organi della masticazione, visto che il *deficit* masticatorio e, tanto più, la completa edentulia si riflettono dannosamente sullo stato generale e sul funzionamento di organi specifici del corpo umano; l'acuirsi di certe malattie dentarie, come la carie, la piorrea alveolare, eccetera; le esigenze estetiche sempre più sentite per i rapporti umani nella vita sociale; l'impiego sempre più appropriato di nuove materie prime da impiegare nella confezione di protesi dentarie ed il loro stesso costo che rende tali apparecchi più accessibili ad una vasta massa di pazienti; lo sviluppo degli enti assistenziali e della mutualità che consente, anche ai meno abbienti, adeguate terapie, talvolta costose, prima possibili solo per i ceti più facoltosi.

Quanto sopra esposto ha determinato, tra l'altro, un aumento notevole della domanda di prestazioni protesiche da parte degli utenti interessati, attesa la totale inadeguatezza del numero dei medici dentisti rispetto alla popolazione (in rapporto di 1:7.000, rispetto a 1:2.000 negli Stati Uniti, o 1:2.750 nell'Unione Sovietica), inadeguatezza che non verrà certo superata con la recente istituzione della facoltà di odontoiatria, a numero chiuso. Gli odontotecnici, pertanto, sono stati spinti dalla stessa domanda sociale, sempre maggiormente impellente, a sviluppare e consolidare un rapporto diretto con i pazienti realizzando, con impegno continuo, un aggiornamento ed un miglioramento della loro stessa preparazione professionale.

Malgrado il continuo progresso e lo sviluppo notevole delle attività parasanitarie svolte dagli odontotecnici, la legislazione riguardante l'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria odontotecnica è rimasta ancorata a vecchie ed antiquate norme che pongono ancora gli operatori del settore in una situazione di isolamento rispetto ai pazienti, ed in una condizione di puri e semplici artefici ed esecutori materiali delle apparecchiature di protesi da realizzare secondo le indicazioni fornite dai medici dentisti.

La polemica circa una maggiore e più idonea definizione dell'area nella quale può esercitarsi l'arte dell'odontotecnico è lunga e costituisce quasi una letteratura. In questa polemica esiste un equivoco che va chiarito: gli odontotecnici non chiedono e non hanno mai chiesto di invadere il campo riservato ai medici dentisti; ciò è fuori causa e fuori di ogni contestazione. Tuttavia essi reclamano una più giusta valutazione e considerazione della loro professione che è ausiliaria della professione del medico dentista: come tale, l'arte degli odontotecnici non può essere considerata soltanto come attività esercitata in modo del tutto avulso da quella che è l'opera professionale del medico dentista, ma integrativa ed ausiliaria di questa secondo il significato proprio della parola, vale a dire nel senso di ammettere che l'odontotecnico possa effettivamente e praticamente coadiuvare il medico dentista in tutte le operazioni che sono specificamente riferite alle protesi dentarie; in effetti, l'alto grado di qualificazione professionale che gli odontotecnici del mondo attuale hanno praticamente raggiunto, risulta tale da offrire serie e notevoli garanzie ai fini della perfetta corrispondenza dei loro apparecchi di protesi rispetto alle particolari condizioni anatomiche dei pazienti ed alle loro peculiari esigenze.

Si tratta, perciò, di modificare e superare i limiti inadeguati posti dal noto articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1344, che, nella sua formulazione, tronca ogni possibilità di effettiva collaborazione fra medico ed odontotecnico, e di consentire fra gli stessi un'autentica integrazione professionale che non escluda, ma ammetta, un rapporto diretto da parte dell'odontotecnico nei confronti del paziente.

L'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico assume oggi una funzione di natura sociale elevata ed insostituibile che reclama, proprio nell'interesse della comunità, un riconoscimento ufficiale sul piano legislativo di un nuovo profilo professionale della figura di odontotecnico, ed impone, ben al di là di semplici provvedimenti di sanatoria oggi del tutto inadeguati ed insufficienti, l'approvazione di una nuova ed organica disciplina specifica che, nel definire le funzioni proprie degli operatori del settore, preveda una regolamentazione adeguata degli aspetti formativi e della situazione transitoria. In tale prospettiva, risulta necessario da un lato accertare e tutelare con criteri idonei, nell'ambito di un regime transitorio, la reale preparazione degli attuali operatori del settore, garantendo così un effettivo recupero del patrimonio professionale esistente, e dall'altro inserire nel contesto del sistema formativo un modulo di qualificazione professionale inteso a riconoscere i requisiti del nuovo profilo di odontotecnico.

La proposta di legge che si sottopone all'esame del Parlamento consta dei seguenti articoli:

articolo 1: Definizione dell'attività di odontotecnico e suo profilo professionale;

articolo 2: Formazione e qualificazione professionale. Finalità ed enti abilitati;

articolo 3: Corsi di formazione e qualificazione professionale;

articolo 4: Norme di collegamento nel quadro delle attività formative;

articolo 5: Requisiti per l'esercizio professionale dell'attività ed istituzione dei collegi degli odontotecnici abilitati per la tenuta dell'albo;

articolo 6: Sistema sanzionatorio;

articolo 7: Norme transitorie.

La riforma di tutta la materia prevista nella presente proposta di legge si impone al fine di riconoscere ed inquadrare

espressamente l'odontotecnico che esercita professionalmente l'attività in forma autonoma quale imprenditore artigiano ai sensi della legislazione vigente, e che conseguenzialmente mantiene la sua autonomia anche economica nel suo rapporto di collaborazione con il medico.

Una nuova disciplina della materia viene imposta anche dalla realtà comunitaria e deve inserirsi, pertanto, in un quadro legislativo sovranazionale in virtù del quale gli operatori odontotecnici italiani abbiano la facoltà di domiciliarsi in un Paese della CEE, e di esercitarvi liberamente la propria arte secondo i principi del reciproco riconoscimento dei diplomi e della libera prestazione delle attività non salariate da parte dei lavoratori autonomi, in conformità a quanto previsto dal trattato di Roma: l'elaborazione di una nuova e moderna disciplina dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico si rende necessaria per armonizzare la legislazione italiana con quella degli altri paesi della CEE in modo da sanare la grave situazione attuale di difformità ed anche di inferiorità in cui versa la stessa categoria. È secondo tali intenti che sottoponiamo al vostro giudizio la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione dell'attività di odontotecnico).

1. L'odontotecnico è preposto alla progettazione e alla costruzione degli apparecchi di protesi dentarie e ortodontiche ed è abilitato a tutti gli atti tecnici preliminari ed accessori quali le rilevazioni necessarie, le prove, gli adattamenti, i controlli funzionali e la applicazione diretta sul paziente.

2. Gli atti preliminari ed accessori di cui al comma 1 devono essere effettuati nell'ambito delle rispettive autonomie professionali, presso le strutture sanitarie autorizzate, pubbliche e private, in presenza del medico o dell'odontoiatra.

3. Sono, comunque, inibiti all'odontotecnico manovre, interventi ed atti di chirurgia di natura cruenta sul paziente.

ART. 2.

(Formazione e qualificazione professionale. Finalità ed enti abilitati).

1. La formazione e la qualificazione professionale, dirette al conseguimento del titolo di abilitazione professionale all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico, da programmare e realizzare in conformità agli obiettivi ed indirizzi del piano sanitario nazionale, sono organizzate dalle regioni in un quadro di formazione permanente ed in continuità e coerenza con il sistema della scuola secondaria e della facoltà universitaria di medicina e chirurgia attraverso organismi del Servizio sanitario nazionale, ovvero mediante altre istituzioni sanitarie pubbliche o di carattere privato finalizzate agli obiettivi istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le regioni hanno facoltà di istituire ed autorizzare corsi presso scuole private approvando le relative norme di organizzazione e regolamentazione in conformità alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, previa valutazione dell'effettiva idoneità tecnica, delle attrezzature e degli ambienti della scuola, ad assicurare lo svolgimento dell'attività didattica in conformità alle disposizioni della presente legge.

3. La regione esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle scuole istituite o autorizzate a norma della presente legge e promuove gli eventuali relativi provvedimenti.

ART. 3.

(Corsi di formazione e qualificazione professionale).

1. I corsi relativi al conseguimento della abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico sono costituiti da un primo biennio di formazione di base e da un periodo di tre anni di qualificazione seguito da una specializzazione biennale in corsi appositamente istituiti nell'ambito universitario.

2. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ed in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i programmi di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, nonché le ore da destinare alla formazione teorica ed al tirocinio pratico.

4. L'esercizio del tirocinio pratico deve avvenire presso i presìdi sanitari previsti ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o, anche, presso laboratori privati adeguatamente attrezzati di cui la regione intenda avvalersi mediante apposita convenzione.

5. L'esame di Stato, il cui superamento comporta il conseguimento del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività, può essere sostenuto solo da coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi di cui al presente articolo e che siano ammessi alle prove dal collegio dei docenti.

ART. 4.

(Norme di collegamento nel quadro delle attività formative).

1. Coloro che siano in possesso di apposito attestato di formazione rilasciato dalle regioni, ai sensi e per gli effetti della legge 21 dicembre 1978, n. 845, validi ai fini dell'avviamento al lavoro e del relativo inquadramento aziendale, possono essere ammessi al primo anno del triennio di qualificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 a condizione che il relativo livello di formazione risulti corrispondente al grado di formazione di base assunto al termine del biennio previsto nel medesimo articolo 3.

2. Le modalità di accesso, a seguito di uno specifico esame di ammissione diretto ad accertare il livello di formazione del candidato, sono stabilite in conformità alle competenze previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Gli allievi che giungono al termine del triennio di qualificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, hanno la facoltà di continuare il corso fino al compimento dei cinque anni complessivi previsti dopo il biennio di formazione di base ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, ovvero di optare per l'iscrizione ai corsi universitari di laurea.

4. Gli allievi di cui al comma 3 sostengono, in seno al corso medesimo, l'apposito esame di maturità professionale che si svolge ai sensi della normativa vigente, e sono inseriti nella corrispondente categoria contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva.

ART. 5.

(Requisiti per l'esercizio professionale dell'attività. Collegi degli odontotecnici).

1. In ogni provincia sono costituiti appositi collegi per la tenuta dell'albo degli odontotecnici che siano in possesso dell'abilitazione professionale. Al fine dell'iscrizione all'albo l'odontotecnico deve essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri della Comunità europea, ovvero di uno Stato estero con cui sussistano condizioni di reciprocità; pieno godimento dei diritti civili ed assenza di procedimenti penali a proprio carico relativi a figure di reato per le quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni;

b) conseguimento del diploma di abilitazione professionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.

2. Ai fini di regolare l'organizzazione ed il funzionamento degli ordini degli odontotecnici abilitati e la tenuta del relativo albo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni nazionali rappresentative della categoria, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.

ART. 6.

(Sanzioni).

1. Chiunque eserciti la professione di odontotecnico senza essere fornito della prescritta abilitazione di Stato e senza essere iscritto nell'apposito ordine è soggetto alle sanzioni penali di cui all'articolo 348 del codice penale.

2. Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio odontotecnico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale.

ART. 7.

(Norme transitorie).

1. Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in una delle situazioni alternative previste dal presente articolo sono autorizzati, attraverso corsi di aggiornamento professionale, obbligatori ma non selettivi, all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico, come definita dalla presente legge:

a) possesso del diploma di abilitazione professionale, rilasciato ai sensi delle norme vigenti, con anzianità di tre anni di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero al registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

b) anzianità di cinque anni di svolgimento dell'attività di odontotecnico sotto forma di prestazione di opera qualificata come subordinata, qualora l'interessato sia in possesso del diploma di abilitazione professionale;

c) anzianità di otto anni di iscrizione all'albo o al registro di cui alla lettera *a)*, in caso l'interessato non sia in possesso del relativo diploma di abilitazione;

d) anzianità di tredici anni di esercizio dell'attività di odontotecnico, anche sotto forma di prestazione di opera subordinata, qualora l'interessato non risulti nelle condizioni previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, da dimostrare previa esibizione di documentazione idonea a tal fine, sempre che lo stesso eserciti già in forma autonoma l'attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le condizioni previste dal comma 1 non siano ancora maturate, l'abilitazione può essere conseguita con specifico esame, volto ad accertare il livello di preparazione teorica e pratica del candidato, con modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle competenze previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.